


Giovanni Chiesa Raffaele Rizzo Massimiliano Fabiani Gianluca Costa

La misura del danno alla persona

Casi pratici e linee guida per la quantificazione e liquidazione dei danni alla persona in Italia secondo i più recenti orientamenti degli Uffici Giudiziari



Con CD-Rom

- Analisi casistica con giurisprudenza di merito e sintesi delle modalità di calcolo
- Individuazione sistematica delle tabelle utilizzate dai tribunali per il calcolo del danno non patrimoniale nella sua nuova configurazione unitaria
- Nel Cd-Rom: software per il calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale per micro e macro lesioni; calcolo del danno non patrimoniale per perdita di un congiunto; report comparativo per il raffronto automatizzato tra il valore calcolato e la somma offerta al danneggiato

EDIZIONE GIURIDICA
SIMONE

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

Capitolo 6

Tribunale di Firenze e altri Tribunali della Toscana

Le sentenze che andremo a commentare dimostrano come e quanto sia variegata e poliedrica la realtà "toscana". Siamo ben lungi dall'auspicata, e non sappiamo se auspicabile, tabella unica nazionale, alla quale indirettamente fare riferimento secondo quelli che sembrerebbero essere gli indici delineati dal Legislatore con gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Basti pensare che la Corte di Appello e il Tribunale di Firenze applicano tabelle proprie del 2007, ovviamente adeguate all'intervento delle Sezioni Unite dell'"estate di San Martino" (sentenze nn. 26972-26975 del 2008), mentre il Tribunale di Pisa segue le Tabelle Milano del 2008 (almeno fino alla stesura del presente volume), il Tribunale di Montepulciano quelle Milano 2009 e, da ultimo, il Tribunale di Lucca tabelle proprie predisposte nel 2002 e ora con valori adeguati agli indici ISTAT. Partiamo dal Tribunale di Firenze. In sostanza, per la liquidazione del danno alla persona conseguente alla lesione del bene salute, sono state predisposte *quattro tabelle*: la prima prevede sia l'indice per la liquidazione del danno biologico temporaneo, sia il criterio di calcolo per la determinazione del compenso legato al danno biologico permanente. Quest'ultima tabella è costituita da quattro colonne, delle quali la prima riporta l'età del danneggiato, la seconda il coefficiente di abbattimento corrispondente all'età della vittima, la terza la percentuale di invalidità subita e la quarta il "valore punto base" da utilizzare per il calcolo finale. Per procedere alla liquidazione del danno biologico occorre moltiplicare il punto base corrispondente al grado della lesione per l'indice stesso della lesione e poi per il coefficiente di abbattimento riferito all'età. Il danno non patrimoniale è determinato in una quota percentuale su quanto liquidato a titolo di danno biologico solitamente nella misura di 1/3, ma può essere discrezionalmente aumentato dal giudice con riferimento al caso di specie. È stata altresì predisposta una tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale, il cui criterio distintivo è la convivenza o meno del congiunto o della vittima. Da ultimo è stata predisposta anche una tabella di liquidazione del danno biologico relativa alle micropermanenti, a cui fa riferimento l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

La misura del danno alla persona

In conclusione:

DANNO NON PATRIMONIALE IN GENERE

Aumento fino a un terzo del danno biologico (temporaneo+permanente) ulteriormente diminuibile o aumentabile discrezionalmente.

DANNO NON PATRIMONIALE PER MORTE O POSTUMI INVALIDANTI GRAVISSIMI DI UN CONGIUNTO

Vediamo i parametri:

— Familiari:

- A favore del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: tra € 100.000,00 e € 250.000,00;
- A ciascuno dei genitori per morte o postumi invalidanti gravissimi di un figlio:
 - Unico, celibe, convivente: tra € 100.000,00 e € 250.000,00;
 - Unico, celibe, non convivente: tra € 90.000,00 e € 220.000,00;
 - Unico, sposato, convivente: tra € 90.000,00 e € 200.000,00;
 - Unico, sposato, non convivente: tra € 75.000,00 e € 190.000,00;
 - Celibe, convivente: tra € 75.000,00 e € 190.000,00;
 - Celibe, non convivente: tra € 75.000,00 e € 175.000,00;
 - Sposato, convivente: tra € 75.000,00 e € 180.000,00;
 - Sposato, non convivente: tra € 60.000,00 e € 150.000,00.
- A ciascuno dei figli per morte o postumi invalidanti gravissimi di un genitore:
 - Genitore convivente con figlio minorenni: tra € 100.000,00 e € 250.000,00;
 - Genitore convivente con figlio maggiorenne: tra € 75.000,00 e € 250.000,00;
 - Genitore non convivente: tra € 60.000,00 e € 200.000,00.
- A ciascuno dei fratelli o sorelle per morte o postumi invalidanti gravissimi:
 - Convivente: tra € 50.000,00 e € 130.000,00;
 - Non convivente: tra € 20.000,00 e € 100.000,00.

Quanto al calcolo del risarcimento del danno alla persona operato dal Tribunale di Lucca, desideriamo riportare le tabelle inerenti il danno non patrimoniale (prima delle Sezioni Unite qualificato come "morale") da morte dei congiunti determinato su base equitativa (rispetto al 2002) nel seguente modo:

- Perdita di un figlio: tra € 200.000,00 e € 400.000,00;
- Per la morte di un genitore: tra € 100.000,00 e € 200.000,00;
- Perdita del coniuge: tra € 150.000,00 e € 300.000,00;
- Per la morte di un fratello: tra € 80.000,00 e € 140.000,00;
- Perdita di nipoti o di nonni: tra € 40.000,00 e € 70.000,00.

Il dan
1/2 de
plicata
Assicu
nistero
ta Uffi
L. 57/
lizzazi
Dopo
za del
nale d

6. Tribunale di Firenze e altri Tribunali della Toscana

Il danno morale viene liquidato equitativamente in misura variabile da 1/3 a 1/2 del danno biologico complessivo. Quanto alle micropermanenti viene applicata la Tabella del danno biologico di lieve entità *ex art.* 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), come aggiornata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010, in cui sono confluiti i criteri previsti dalla L. 57/2001 e, in particolare, quelli previsti dall'art. 5 dettati in tema di personalizzazione e maggiorazione del risarcimento.

Dopo l'esame della sentenza del Tribunale di Firenze si analizzano una sentenza del Tribunale di Lucca, una del Tribunale di Pisa e, da ultimo, una del Tribunale di Montepulciano.

Caso 6.1

Quali criteri utilizza il Tribunale di Firenze per la liquidazione del danno biologico? In quale misura e su quali presupposti effettua la personalizzazione del danno biologico connessa alla sofferenza morale? Viene riconosciuto il danno morale? Viene riconosciuto il danno esistenziale come voce autonoma?

Analisi della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione II civile, 17 dicembre 2008.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petiturum: risarcimento danni – macropermanente (50% risultanze CTU).

Attore: danneggiato anni: 21 – responsabilità convenuto 100%.

Danno non patrimoniale: liquidazione del danno morale autonomo.

Danno esistenziale: no – personalizzazione del danno in considerazione delle allegazioni e sul presupposto della sofferenza subita dal soggetto in conseguenza di lesioni.

IL FATTO

Tizio, soldato di leva in forza all'Esercito, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa per sentirlo dichiarare tenuto e conseguentemente condannare al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patiti in conseguenza della malattia contratta durante la missione di "peace keeping" denominata "Ibis" in Somalia. Il Ministero ha contestato la domanda di parte attrice, chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali e consulenza medica legale, che ha così concluso: "esiste nesso di causalità tra linfoma di Hodgkin/ anemia emolitica extraglobulare ed esposizione ad uranio impoverito".

COMMENTO

La sentenza oggetto del presente commento si discosta, per la materia in cui viene resa, dalla classica ipotesi di lesione conseguente a sinistro stradale. Ci troviamo in presenza di un caso delicato (disordine linfoproliferativo conseguente all'esposizione all'uranio impoverito, ricompreso nella nota "sindrome del Golfo" e nella ancor più nota "sindrome dei Balcani"), che ha suscitato e suscita particolare interesse sotto il profilo medico-legale in ordine alla verifica del nesso causale, sulla cui sussistenza molto è stato dibattuto dalle comunità scientifiche sia nazionali sia internazionali. Casi diversi per criterio topografico e cronologico, in particolare con riferimento al fattore temporale di comparsa delle conse-

guen
ta esp
le di
zione
dell'u
dotto
terial
gombi
teriale
revole
Tratta
sulen
ogni c
armi i
nale l
fatti p
"acce
ritorie
emato
gambr
rivati,
Il dan
quant
denza
quali s
per l'i
getto
mente
sidera
gna e
Quant
dulare
per la
to alle
la Prev
gno 20
no bio
zio pre
nuto c

6. Tribunale di Firenze e altri Tribunali della Toscana

guenze alla salute del soggetto danneggiato rispetto al momento della protratta esposizione (nel caso di specie amianto) si sono avuti nel noto caso nazionale di "Porto Marghera". La sentenza riporta la puntuale analisi della composizione dell'uranio impoverito, le cui caratteristiche sono sovrapponibili a quelle dell'uranio metallico, composto altamente reattivo, che rappresenta un sottoprodotto dell'industria nucleare. In sostanza l'uranio impoverito costituisce il materiale di scarto del processo di arricchimento dell'uranio naturale, che da "ingombrante scoria può essere riciclata sia come arma (dardo di proiettili), sia come materiale metallico per usi civili e militari, privilegiandone il basso costo rispetto alla durevole nocività".

Trattandosi di materia particolarmente delicata, per la quale solamente un consulente dotato di particolare competenza in materia avrebbe potuto dirimere ogni dubbio in merito all'accertamento del necessario nesso causale tra l'uso di armi ad uranio impoverito da parte dell'attore e la malattia lamentata, il Tribunale ha deciso di disporre una **consulenza medico legale**, i cui esiti sono stati fatti propri (ovviamente in modo condivisibile) dal giudice. Il CTU ha infatti "accertato una dipendenza causale tra il servizio prestato dall'attore in territorio somalo e lo sviluppo di linfoma di Hodgkin e delle altre alterazioni ematologiche ad esso verosimilmente correlate (quale appunto la grave ipogammaglobulinemia) e ne ha quantificato gli esiti invalidanti che ne sono derivati, tra i quali si deve ricomprendere anche lo sviluppo di azoospermia". Il danno biologico permanente è stato quantificato nell'ordine del 50%, in quanto il Tribunale ha ritenuto rilevante sia l'accertata azoospermia sia l'incidenza nella vita quotidiana del giovane militare di tutti i continui controlli ai quali si è (e si dovrà) sottoporre. È stata altresì riconosciuta una quota del 15% per l'impotenza funzionale *generandi*, tenuto conto della giovane età del soggetto e, peraltro, senza figli al momento dell'accertata patologia, con un aumento percentuale vicino al 20%. I valori si sono ottenuti, prendendo in considerazione la "Guida Orientativa su danno biologico" edita dal Prof. Bargaña e dal Prof. Canale.

Quanto al riferimento alla patologia neoplastica ("morbo di Hodgkin variante nodulare prevalentemente linfocitico stadio III, 2A") la valutazione appare difficoltosa per la complessità del caso in esame. Il nominato consulente ha fatto riferimento alle tabelle di valutazione allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 27 aprile 2004 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 10 giugno 2004, n 134 – tenuto conto della corrispondenza dell'oggetto di tutela (danno biologico). In tali tabelle la patologia neoplastica da cui è risultato affetto Tizio prevede una percentuale di danno aumentabile fino al 40%. Il CTU ha ritenuto congruo stimarla al 30%.

La misura del danno alla persona

A questo punto, il Tribunale procede a motivare i criteri ai quali intende fare riferimento per procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice.

Con riferimento alla nota sentenza 186/1986 (ripresa dalla 356/1991) della Corte Costituzionale sulla nozione di danno biologico, il Tribunale di Firenze, pur riconoscendo autonoma determinazione di detto danno in capo al danneggiato, ritiene che detta posta debba essere ricondotta nell'ambito del danno non patrimoniale. Quanto al danno morale soggettivo e al danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, il Tribunale di Firenze si era adeguato alle sentenze "gemelle" nn. 8827 e 8828 del maggio 2003 della Corte di Cassazione e alla pronuncia della Corte Costituzionale 233/2003: ciò al fine di evitare la proliferazione di voci di danno che, a detta del Tribunale fiorentino, dovevano essere comprese all'interno della categoria del danno non patrimoniale. È evidente che l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del novembre 2008 altro non ha fatto se non confermare la scelta, a suo tempo percorsa, dal Tribunale di Firenze.

In sostanza, il Tribunale, nel procedere alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale costituente componente di un più complesso pregiudizio, comprensivo anche di una lesione all'integrità psicofisica della persona, aveva ritenuto di adottare la seguente regola: "tendenzialmente fino ad 1/3 del danno biologico (temporaneo+permanente) ulteriormente diminuibile o aumentabile discrezionalmente, e quindi con equo e motivato apprezzamento". È evidente che la ratio della scelta compiuta trae origine dall'esigenza di fornire una adeguata e corretta personalizzazione del danno, evitando che venissero liquidate voci di esso già comprese nella nozione di danno biologico. Con l'avvento del Codice delle Assicurazioni nel 2005 e i principi delineati poi dalle più volte citate Sezioni Unite del novembre 2008, il Tribunale di Firenze, interpretandoli e leggendoli "sinotticamente", ha deciso di far rientrare le sofferenze morali, psichiche, le lesioni da rapporto parentale nella quota di ulteriore aumento percentuale indicato dall'art. 138 comma 3 del D.Lgs. 209/2005: si segue il "criterio della liquidazione equitativa basato sul punto di invalidità di cui alle tabelle ponderate in uso presso questo Tribunale, tendenzialmente aumentabile per consentire di rapportare la liquidazione al fatto concreto ed alle sue ridondanze sul modo di essere della persona in relazione all'ambiente in cui è inserito, alla sfera interrelazionale, alle utilità che riceveva, alla perdita di valori somato-estetici".

Venendo al caso di specie il Tribunale ha riconosciuto all'attore il danno non patrimoniale nella nuova ampia accezione. In particolare "l'attore ha subito una intensissima sofferenza morale, costituita dal vedersi affetto da una patologia dall'esito ritenuto generalmente mortale, dal doversi sottrarre necessariamente al normale svolgi-

6. Tribunale di Firenze e altri Tribunali della Toscana

mento della vita adeguato ad un ragazzo della sua età, dal vedersi successivamente affliggere da ulteriori patologie, tutte derivanti dall'esposizione ad agenti patogeni cui era stato sottoposto, dal vedere la propria vita ridotta ad un continuo ingresso in strutture sanitarie per fare argine alle disfunzioni ed al malessere organico che dalle malattie derivava". Il Tribunale ha così ritenuto di procedere ad un aumento in quota percentuale prossimo alla invalidità permanente biologica riscontrata dal consulente tecnico, proprio per la sofferenza psichica patita dall'attore in conseguenza della accertata patologia gravemente invalidante.

In conclusione... risposta a 6.1

Il Tribunale di Firenze ha proceduto ad una adeguata personalizzazione del danno biologico, riconoscendo la sofferenza morale soggettiva patita dal soggetto in modo unitario, con una liquidazione equitativa prossima a quella liquidata per il "solo" danno biologico. Il Tribunale che, prima dell'intervento legislativo in materia assicurativa del 2005 e della giurisprudenza di legittimità del 2008, procedeva ad un aumento di 1/3 parametrato sul danno biologico nel liquidare l'ulteriore pregiudizio non patrimoniale, oggi, dopo le citate Sezioni Unite del novembre 2008, applica una liquidazione unitaria degli "ulteriori pregiudizi" con un nuovo aumento (nel caso di specie) senza uscire dal sistema bipolare del danno (tesi sempre sostenuta dal Prof. Ponzanelli) e evitando qualsivoglia duplicazione risarcitoria della sofferenza morale complessiva, facendo riferimento anche all'art. 138 terzo comma del D.Lgs 209/2005. Non viene invece riconosciuto il danno esistenziale come voce autonoma di danno.

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Invalidità permanente biologica riconosciuta 50%	Età del danneggiato 21	Tabella Tribunale Firenze	€ 246.601,81
Inabilità temporanea biologica 75%	240 giorni	€ 67,36	€ 16.166,40
Inabilità temporanea biologica 50%	365 giorni	€ 33,68	€ 12.293,20
Danno morale da sofferenza psichica		Misura approssimativamente pari al danno biologico	€ 250.000,00
Totale			€ 525.061,41

Caso 6.2

Come viene liquidato dal Tribunale di Lucca il danno biologico verificatosi in occasione di sinistro da circolazione stradale, se la misura della lesione permanente è pari al 9%? Per quanto attiene al danno derivante da invalidità biologica permanente viene applicata la maggiorazione prevista dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) in mancanza di elementi corroboranti detta richiesta? Come viene valutato il danno morale?

Analisi della sentenza del Tribunale di Lucca, 7 maggio 2009, n. 550.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petitum: risarcimento danni – micropermanente (risultanze CTU 9%).

Attore: danneggiato.

Danno non patrimoniale: liquidazione del danno biologico e del danno morale.

Danno esistenziale: no – e non maggiorazione del danno biologico perché domanda generica.

IL FATTO

Con atto di citazione Tizio ha convenuto in giudizio Caio e la sua compagnia di assicurazioni per la R.C.A., per sentirli dichiarare tenuti e conseguentemente condannare al risarcimento di tutti i danni "moralì e materiali" subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto il giorno 22 luglio 2003 (peraltro quando la Corte Costituzionale ha emesso l'"obiter dictum" sul danno esistenziale, ndr). Tizio, alla guida del proprio ciclomotore, veniva urtato dall'autovettura condotta dal proprietario Caio. In conseguenza dell'urto, Tizio ha subito lesioni di tipo traumatico toracico con fratture costali multiple, in parte scomposte, oltre a pneumotorace e reazione pleurica all'emicostato. Caio è rimasto contumace e la causa è stata istruita mediante CTU medico legale.

COMMENTO

La sentenza si segnala per l'attenzione prestata dal giudicante, in un caso sostanzialmente semplice in punto di *an*, nell'analizzare le domande formulate da parte attrice per la liquidazione di un maggior danno biologico e del danno morale.

Quanto al punto relativo alla **maggior liquidazione del danno biologico**, la **domanda non ha trovato accoglimento** in quanto è stata formulata dalla difesa di parte attrice in modo del tutto generico e non è stato fatto riferimento, né con l'atto introduttivo del giudizio né con gli scritti successivi, a **quali elementi concreti l'attore intendesse riferirsi per giustificare la richiesta maggiorazione**.

Ciò anche considerando che, precisa il Tribunale, lo stesso riferimento all'art. 5, 4° comma della L. 57/2001 vigente all'epoca dei fatti ("*Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.*") **presuppone comunque la prova di circostanze particolari** che, differenziando la specifica situazione del danneggiato dalla normalità dei casi, giustifichino e consentano un intervento "*ad hoc*" del giudicante. La totale mancanza di riferimenti ha impedito quindi al Tribunale qualsivoglia apprezzamento, ed anche ove intesa in relazione alla subentrata disposizione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) in cui sono confluiti i criteri previsti dalla L. 57/2001, con la relativa possibilità di aumento fino al 20% dell'importo indicato dai valori tabellari, la pretesa sarebbe non valutabile mancando ogni riscontro relativo alla effettiva sussistenza di condizioni soggettive tali da incidere sulla concreta determinazione del danno.

Quanto al secondo punto, relativo alla **liquidazione del danno morale**, il Tribunale rileva come dalle difese di parte attrice si evince che la stessa avesse inteso fare riferimento al "**danno morale soggettivo**" vale a dire, nella tradizionale accezione, al "**turbamento psicologico transeunte**", sovente liquidato in misura percentuale rispetto a quanto ammesso per danno biologico.

In relazione a tale voce di danno il Tribunale prende atto che le pronunce della Sezioni Unite di novembre 2008 (nn. 26972-26975) impongono una più attenta riflessione sulla materia.

Il Tribunale di Lucca, pur affermando di avere, anche in passato, sempre riconosciuto la concezione bipolare del danno (danno patrimoniale/danno non patrimoniale) ritiene che nella motivazione delle decisioni assunte dalla Cassazione vi siano profili non condivisibili.

In particolare l'aspetto che viene contestato riguarda la sostanziale differenza "*che resta netta sebbene in seno alla nozione unitaria di danno non patrimoniale*" fra la lesione biologica vera e propria e la reazione emotiva (in passato "il transeunte turbamento") che alla prima consegue.

L'una, infatti, **la lesione biologica, risulta oggettivamente constatabile**, o, come ricorda l'art 138 del Codice delle Assicurazioni, è suscettibile di accertamento medico legale e quindi meglio si adatta ad una "**tabellazione**" predeterminata;

l'altra, intimamente legata a criteri soggettivi, sfugge, invece, a tali automatismi e richiede, in modo evidente, il ricorso ad una prudente valutazione equitativa del giudicante.

Su queste basi, partendo dal presupposto della necessità dell'integrale risarcimento del danno, il Tribunale rigetta ogni interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte volta ad "abrogare" o ad "automatizzare" la valutazione del danno morale (sarebbe *"fortemente criticabile la prospettiva che abbia a ricusare il ristoro di simile ingiusta conseguenza ove ritenuta esistente"*), precisando che, sia pur identificata ai soli fini descrittivi, quale *"uno specifico tipo di pregiudizio tra i possibili pregiudizi non patrimoniali"*, tale sofferenza, se allegata e provata, anche in via presuntiva, merita ristoro; e la sua quantificazione sarà in funzione degli elementi soggettivi evidenziati e recepiti, con equità, dal giudice.

Venendo al caso di specie, il giudice ha proceduto quindi alla liquidazione della sofferenza morale soggettiva mediante il ricorso al ragionamento presuntivo, la sofferenza allegata di riflesso alle risultanze della consulenza di parte è stata ritenuta provata per presunzione, *"sulla base dello stress ragionevolmente discendente dalla tipologia di lesione in concreto subita, con fratture multiple, lesioni pleuroparenchimali"*, e ricovero ospedaliero.

La sua quantificazione, svincolata da rapporti percentuali con quanto riconosciuto, secondo tabella per danno biologico, è stata equitativamente determinata in € 4.000,00.

In conclusione... risposta a 6.2

Il Tribunale di Lucca ha applicato la liquidazione del danno sulla base della Tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005, come aggiornata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2009, in cui sono confluiti i criteri previsti dalla previgente L. 57/2001).

Ogni eventuale maggiorazione nella quantificazione del danno biologico necessita di specifica allegazione di prova di circostanze particolari che la giustifichino.

Il danno morale viene liquidato secondo equità senza collegamenti in percentuale a quanto liquidato per danno biologico. Nel caso di specie comunque il giudice ha fatto riferimento alle presunzioni, che ricordiamo non possono essere degradate a prova minore, come statuito dalle Sezioni Unite, richiamando già le precedenti pronunce in materia rese dalle Sezioni Semplici.

6. Tribunale di Firenze e altri Tribunali della Toscana

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Invalidità permanente biologica riconosciuta 9%	Età del danneggiato 62	Art. 139 D.Lgs. 209/2005 (ex Tabella L. 57/2001)	€ 11.192,75
Inabilità temporanea biologica 100%	35 giorni	€ 42,06	€ 1.472,10
Inabilità temporanea biologica 50%	35 giorni	€ 21,03	€ 736,05
Inabilità temporanea biologica 20%	20 giorni	€ 10,515	€ 210,30
Altre voci danno non patrimoniale	Danno da sofferenza morale	risarcito in via equitativa	€ 4.000,00
Totale			€ 17.611,20

Caso 6.3

In caso di decesso da parte di soggetto in fattispecie inerente ad un sinistro stradale, con quali criteri viene affrontata dal Tribunale di Pisa la problematica del risarcimento del danno *iure proprio* (e in un caso anche *iure hereditatis*) ai parenti dei deceduti trasportati in caso di responsabilità esclusiva del conducente?

Analisi della sentenza del Tribunale di Pisa, 22 luglio 2009, n. 118.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petitum: risarcimento danno biologico – Liquidazione in base a criteri equitativi non reddituali – Applicazione delle tabelle del Tribunale Milano 2008 – Personalizzazione del danno biologico.

Attore: familiari (3) dei deceduti trasportati.

Danno non patrimoniale: liquidazione del danno da lesione da rapporto parentale – adeguata personalizzazione del danno.

Danno esistenziale: no – ma adeguata personalizzazione nella liquidazione del danno non patrimoniale – rigetto *iure hereditatis* morte istantanea.

IL FATTO

Si tratta di una decisione emessa a seguito di **tre procedimenti riuniti** in relazione al decesso di tre trasportati vittime di un sinistro stradale avvenuto per responsabilità esclusiva di Mevio, che ha perso il controllo del proprio veicolo finendo fuori strada e andando ad urtare un albero e un palo luce. In conseguenza dell'urto, hanno perso la vita tre giovani ragazze Livia, Cinzia e Gaia.

Nel primo procedimento Tizio e Caia, genitori di Livia, hanno convenuto in giudizio Mevio e la di lui compagnia di assicurazione per sentirli dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza di un sinistro stradale.

Nel secondo procedimento Sempronio, genitore di Cinzia, ha convenuto in giudizio Mevio e la di lui compagnia di assicurazione per sentirli dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza di un sinistro stradale.

Nel terzo procedimento Augusta, in proprio e quale legale rappresentante di Milvia, rispettivamente madre e sorella di Gaia, ha convenuto in giudizio Me-

vio e
guer
cime
un si

LA DEC

Il giu
legge
del C
proc
data
della
cente
che e
inver
Nel p
Tribu
vili (1
teggi.
porto
cisor

COMME

In qu
migli
no *iu*
le e d
tati al
Il giuc
dell'T
all'art
conn
conos
di spe
caso c
le. All
perdi
denzi

vio e la di lui compagnia di assicurazione per sentirli dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza di un sinistro stradale.

LA DECISIONE

Il giudice ha emesso la sentenza, facendo propri i principi di applicazione della legge di riforma 69/2009 che hanno modificato l'art. 132, secondo comma, n. 4, del Codice di rito e, quindi, senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo, come noto applicabile a tutti i giudizi di primo grado pendenti alla data del 4 luglio 2009. La responsabilità di Mevio è emersa a seguito dei rilievi della Polizia stradale di Pisa che l'hanno accertata. Quanto sostenuto dal conducente convenuto, e cioè che l'uscita di strada sarebbe stata determinata dal fatto che egli sarebbe stato accecato dai fari di una macchina che procedeva in senso inverso, è rimasto sfornito di ogni supporto probatorio.

Nel procedimento penale Mevio è stato condannato per omicidio colposo e il Tribunale ha liquidato una provvisoria di € 154.937,07 in favore delle parti civili (la pena veniva poi ridotta dalla Corte di Appello di Firenze in forza di patteggiamento). Sono state assunte le prove testimoniali volte a dimostrare il rapporto che legava le vittime alle rispettive famiglie e il giudice ha emesso la decisione, condannando i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori.

COMMENTO

In questo caso, altamente drammatico per le terribili conseguenze patite dai familiari di tre giovani ragazze, il giudice ha proceduto alla liquidazione del danno *iure proprio* ed *iure hereditatis* richiesto dagli attori, avvalendosi delle **Table e dei criteri orientativi del Tribunale di Milano aggiornati al 2008** e rivalutati al momento della decisione.

Il giudice richiama le sentenze del novembre 2008 (Cass., Sez. Un. nn. 26972-26975 dell'11 novembre 2008), che hanno identificato il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 del Codice civile nella **"lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica"** e lo hanno qualificato in termini di **tipicità**, riconoscendo la sua risarcibilità solo in presenza di un fatto di reato (come nel caso di specie), nonché nelle altre ipotesi determinate dalla legge, oppure ancora in caso di grave lesione di diritti attinenti alla persona dotati di tutela costituzionale. All'interno di tale nozione, **il danno biologico, il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale** ed altre eventuali categorie di origine giurisprudenziale o dottrinale non identificano distinte sottocategorie del danno non patri-

moniale, ma rappresentano piuttosto "una mera sintesi descrittiva dei vari contenuti che l'unitaria categoria del danno non patrimoniale stesso può concretamente presentare". Vediamo adesso come il giudice ha deciso in merito alle singole domande risarcitorie.

Nel primo procedimento, pur non essendo stata dimostrata la verifica di una patologia direttamente riconducibile in capo agli attori in conseguenza della morte della figlia, è indubbia la prova di un danno non patrimoniale sofferto dai medesimi che può identificarsi nel gravissimo turbamento d'animo manifestatosi al momento della improvvisa perdita della figlia, nella sofferenza che in futuro li accompagnerà, e nel vero e proprio stravolgimento dell'ordine della vita familiare che un tale evento inevitabilmente determina anche per effetto dello strettissimo rapporto parentale. Sotto questo delicato profilo, particolare significato riveste la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale (nel quale confluiscono le figure del danno morale e di quello esistenziale) anche in assenza di un trauma psicofisico medicalmente accertabile che invece sarebbe stato determinante per eventualmente riconoscere anche l'ulteriore profilo del danno non patrimoniale abitualmente definito come "biologico". Tale decisione, maturata utilizzando anche elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio della normalità, giunge a compimento anche senza la necessità di dover ricorrere ad una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore dei superstiti. Altro punto importante della decisione è la statuizione del giudice che, al fine di riconoscere detta posta di danno, non pone come discriminante il profilo della convivenza tra i genitori e la figlia, che rileva solamente sotto il profilo del quantum del risarcimento. In particolare, nel caso di specie, dalle prove testimoniali assunte, è risultato pacifico che Livia si fosse allontanata da casa da almeno due mesi, andando ad abitare con un'amica presso un'altra famiglia ma ciò non aveva impedito ai genitori di continuare a mantenere un contatto con lei sia telefonico che *de visu*. Peraltro non si è potuto appurare se detto allontanamento potesse considerarsi definitivo.

Il giudice ha provveduto così a liquidare a vantaggio dei genitori la complessiva somma di € 289.419,15 a titolo di danno non patrimoniale sofferto *iure proprio* per la morte della figlia, avvalendosi delle tabelle e dei criteri orientativi del Tribunale di Milano aggiornati al 2008, ovviamente rivalutati. A tale somma si è giunti sottraendo all'importo ritenuto congruo di 205.000,00 euro per ciascun genitore quanto già versato in fase precedente a titolo di provvisoria dall'assicuratore. Il giudice ha dunque ritenuto di dover necessariamente procedere ad una adeguata personalizzazione nella liquidazione del danno *de quo*, in virtù del fatto che la tragica e improvvisa morte di Livia ha avuto "significative ripercussioni negative sul-

la s
tud
in v
della
La r
di c
Nel
scin
casc
cors
eme
nisti
stess
anni
so l'
com
lo sc
so in
di di
Il gi
nuta
grui,
gnia
la me
nale
Nel t
Milvi
- face
segue
no all
co, pr
spetta
Il Trib
sico d
to di
iure p
gico in
illicit
po e r

6. Tribunale di Firenze e altri Tribunali della Toscana

la sfera familiare degli attori, sconvolgendo irrimediabilmente le relazioni, le abitudini e la qualità della vita familiare fino a quel momento vissuta, così come emerge in via indiziaria dallo stretto vincolo familiare tra la vittima e gli attori e dalla giovane età della vittima al momento del decesso" (17 anni ancora da compiere).

La riduzione del *quantum* operata dal giudice, alla luce delle circostanze di fatto di cui sopra, viene limitata ai due mesi di allontanamento dalla casa familiare. Nel secondo procedimento Sempronio, genitore di Cinzia ha chiesto il riconoscimento del medesimo danno lamentato dai genitori di Caia. Anche in questo caso il Tribunale ha adottato i medesimi criteri e ha analizzato il rapporto intercorso tra padre e figlia ai soli fini del *quantum* del risarcimento. In particolare è emerso che, benché Sempronio fosse divorziato dalla moglie fin dal 1992 (il sinistro è del 1999), e benché la moglie avesse l'affidamento della figlia minore, lo stesso aveva sempre mantenuto un ottimo rapporto con la figlia, che aveva 18 anni al momento del decesso: i due si vedevano spesso al bar la mattina e presso l'abitazione del padre vi era una cameretta per la figlia, che collaborava nella compagnia teatrale di cui il padre era direttore artistico. Infine, a conferma dello sconvolgimento della vita di Sempronio che il decesso ha provocato, è emerso in causa che egli, poco dopo la morte di Cinzia, si sia dimesso dalla carica di direttore artistico dell'associazione culturale cui si dedicava in precedenza. Il giudice ha pertanto liquidato a Sempronio la somma di € 154.709,57 (ottenuta mediante la sottrazione ai 215.000,00 euro, ritenuti complessivamente congrui, dell'importo corrisposto come provvisoria in sede penale dalla compagnia convenuta), a titolo di danno non patrimoniale sofferto *iure proprio* per la morte della figlia, avvalendosi delle tabelle e dei criteri orientativi del Tribunale di Milano aggiornati al 2008, e rivalutati.

Nel terzo procedimento Augusta, in proprio e quale legale rappresentante di Milvia (divenuta maggiorenne al momento della precisazione delle conclusioni – facendo quindi *proprio* il diritto di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza della morte della sorella Gaia), ha chiesto il ristoro del medesimo danno all'integrità familiare del danno morale *iure proprio*, di un pregiudizio biologico, proprio di entrambe le attrici, e, "*iure hereditatis*" anche del danno biologico spettante alla figlia defunta.

Il Tribunale, ritenendo non provata la verifica di un pregiudizio psicofisico diretto a danno di Augusta e Milvia, respingeva la richiesta di risarcimento di quella voce di danno che abitualmente viene qualificato danno biologico *iure proprio* e, parimenti rigettava la richiesta di risarcimento del danno biologico *iure hereditatis*, che, viene precisato, sussiste in tutti i casi in cui tra il fatto illecito e il decesso della vittima sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo e non anche quando – come nel caso di specie – il decesso sia stato istanta-

neo a seguito del sinistro (in tal senso anche Cass. civ. 870/2008 e Cass. civ., sezione lavoro, 20188/2008).

Il giudice ha invece liquidato il danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, per le sofferenze, il dolore, per lo sconvolgimento personale e familiare che la scomparsa, di una figlia in giovane età e di una sorella convivente, comporta per le abitudini di vita dei più stretti famigliari, considerato che la vittima abitava con la madre e la sorella e tenuto conto dell'età della vittima al momento del decesso. Il *quantum* del risarcimento a titolo di danno non patrimoniale sofferto *iure proprio* per la morte di Gaia, da parte della madre Augusta e della sorella Milvia, è stato così equitativamente valutato con riferimento alle circostanze di cui sopra e alle tabelle Milano 2008 in € 154.709,57 al genitore e € 39.709,57 alla sorella (somme individuate mediante la sottrazione ai 215.000,00 e 100.000,00 euro, ritenuti congrui, di quanto già versato a titolo di provvisoria provvisoria dalla compagnia convenuta).

In conclusione... risposta a 6.3

Il Tribunale di Pisa procede alla liquidazione del danno non patrimoniale dei famigliari applicando le tabelle di Milano 2008, rivalutando i valori ottenuti. La sentenza si segnala perché il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale *iure proprio* è stato risarcito prestando particolare attenzione ai rapporti intercorsi tra gli attori e le vittime, tutte peraltro di giovane età. Si è tenuto conto delle circostanze di fatto (allontanamento da casa, genitore divorziato) al solo fine di limitare il *quantum*. Sotto questo profilo hanno assunto particolare rilievo, al fine di ottenere una somma prossima al *quantum* tabellare previsto per detta posta di danno, le allegazioni fornite dai danneggiati, così come indicato dal "Poker" del 2008. È stata invece rigettata la richiesta di un risarcimento anche *iure hereditatis*, nel terzo caso, per la morte istantanea del soggetto. Anche in questa ipotesi, come abbiamo già evidenziato nel commento alla sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna (v. cap. 5, caso 5.4), riteniamo necessario un intervento volto a tutelare il bene (supremo) vita, così come protetto dalla nostra Carta costituzionale e da quella europea.

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

1) Procedimento:

Danno non patrimoniale *iure proprio* subito da Tizio e Caia

Danno non patrimoniale da morte di congiunto	Età della vittima	Tabelle Tribunale Milano 2008	
	17		
	Somma riconosciuta al padre		€205.000,00
	Somma riconosciuta alla madre		€ 205.000,00

2) Pr
Dann

Dan
da n

3) Pr
Dann

Dan
da m

Dann
iure l.

6. Tribunale di Firenze e altri Tribunali della Toscana

2) Procedimento:

Danno non patrimoniale *iure proprio* subito da Sempronio

Danno non patrimoniale da morte di congiunto	Età della vittima 18	Tabelle Tribunale Milano 2008	
	Somma riconosciuta al padre		€ 215.000,00

3) Procedimento:

Danno non patrimoniale *iure proprio* subito da Tizio e Caia

Danno non patrimoniale da morte di congiunto	Età della vittima 18	Tabelle Tribunale Milano 2008	
	Somma riconosciuta alla madre		€215.000,00
	Somma riconosciuta alla sorella		€ 100.000,00
Danno patrimoniale <i>iure hereditatis</i>	Non riconosciuto per morte istantanea della vittima		

Caso 6.4

In caso di lesioni macropermanenti, stimate nella misura del 25% conseguenti a incidente stradale, quali criteri utilizza il Tribunale di Montepulciano per la liquidazione di danni non patrimoniali da lesione? Viene riconosciuto il danno morale? Come viene determinato il "danno differenziale"?

Analisi della Sentenza del Tribunale di Montepulciano, 19 giugno 2009, n. 149.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petitum: risarcimento danni patrimoniali e non.

Attore: danneggiato.

Danno non patrimoniale: liquidazione unitaria (25% biologico e morale).

Danno esistenziale: no – liquidazione del danno differenziale (INAIL).

IL FATTO

Tizio, in conseguenza di un sinistro stradale con un veicolo non identificato, subisce lesioni macropermanenti all'occhio sinistro. Egli conviene in giudizio il Fondo Vittime della Strada e l'impresa designata per territorio, chiedendo il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 25 giugno 2002. È intervenuto volontariamente in causa anche l'INAIL per esercitare l'azione surrogatoria nei confronti dei responsabili, trattandosi di infortunio sul lavoro, per un credito pari all'ammontare delle erogazioni di legge, nei limiti del risarcimento dovuto dai responsabili civili nei confronti del lavoratore infortunato. La causa è stata istruita in via documentale e con prova testimoniale ed è stata espletata CTU medico legale.

COMMENTO

La sentenza attiene ad un caso di lesioni, qualificabili come macropermanenti, che, in punto di *an* e in presenza di un veicolo non identificato, viene risolto dal giudicante positivamente per l'attore, sulla base dei rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e in seguito alle dichiarazioni di un teste oculare. In punto di *quantum* la CTU medico legale, che ha concluso riconoscendo 25 punti di invalidità permanente biologica, 30 giorni di inabilità temporanea totale e 265 giorni di inabilità parziale al 50%, è risultata esente da vizi logici e il giudice vi si è adeguato pedissequamente al fine di quantificare le le-

sic
zie
sa.
de
all'
to
ti c
Pa
da:
112
o m
do
qua
civ.
ni i
dan
L'at
util
no
cor
sava
divi
del
ferir
la n.
sarc
quic
co el
dani
Ultir
lori g
neces
ro pe
nime

sioni lamentate da parte attrice. Nel caso di specie non è mai stata in contestazione tra le parti la natura di **infortunio sul lavoro** del sinistro oggetto di causa. INAIL, intervenendo in giudizio, ha chiesto, in via surrogatoria, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno provocato, con l'attribuzione all'Istituto stesso della somma di € 151.092,75, corrispondente al costo sostenuto per prestazioni previdenziali erogate dall'Ente. Il tutto, ovviamente, nei limiti dell'ammontare del danno civilistico riconosciuto.

Passando all'ammontare del danno richiesto dall'attore e alla conseguente liquidazione, il giudice **applica la norma di cui all'art. 10, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 1124 del 1965**, che prevede che il *“risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale calcolata sottraendo all'ammontare complessivo del risarcimento, determinato secondo i criteri civilistici, quanto liquidato dall'INAIL in dipendenza dell'infortunio (così anche Cass. civ. 10034/2004), al fine di evitare una ingiustificata duplicazione delle prestazioni in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, sia l'intero danno sia le indennità»*.

L'attore, dal canto suo, ha contestato la percentuale di invalidità permanente utilizzata (25% anziché 35%), **richiedendo altresì la piena risarcibilità del danno morale**. Il Tribunale, però, si è attenuto alla percentuale del 25%, rilevando come l'eventuale maggiore valutazione, riconosciuta anche dall'INAIL, si basava su criteri specifici determinati dalla legislazione previdenziale e non individuava, in realtà, il pregiudizio biologico o *“lesione all'integrità psicofisica del soggetto”*, oggetto del processo civile. Circa la quantificazione, facendo riferimento alle sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 (in particolare la n. 26972) nonché alla Tabella di Milano 2009, il giudice **ha proceduto al risarcimento del danno non patrimoniale in modo unitario**, ritenendo che la liquidazione dello stesso fosse da considerarsi omnicomprensiva sia del biologico che del morale, con la conseguenza che all'attore è stato **corrisposto il solo danno differenziale**.

Ultima breve annotazione può essere posta per rilevare come in relazione ai valori giornalieri di inabilità temporanea, il giudice ha provveduto, senza ritenere necessaria alcuna particolare motivazione, ad arrotondare l'importo giornaliero per inabilità totale a 100 euro a fronte degli 88 euro previsti quale valore minimo dalla tabella milanese.

In conclusione... risposta a 6.4

Il Tribunale di Montepulciano, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, ha proceduto ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (cioè comprensivo del biologico e morale) subito dall'attore e ha riconosciuto la piena applicabilità al caso di specie dell'art. 10, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 1124 del 1965, secondo cui il "danno differenziale" deve essere determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi e i criteri di cui agli artt. 1223 e 2056 e seguenti del Codice civile) quello delle prestazioni liquidate dall'INAIL, riconducendolo allo stesso momento cui si riconduce il primo, ossia tenendo conto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione.

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Invalità permanente biologica riconosciuta 25%	Età del danneggiato 33	Tabella Milano 2009	€ 100.131,00
Inabilità temporanea	30 giorni	€100,00	€ 3.000,00
Inabilità temporanea biologica 50%	265 giorni	€ 50,00	€ 13.250,00
Totale			€ 116.535,92
Rivalutato all'attualità			€ 158.219,07
Somma versata Inail			€ 151.092,75
Differenziale dovuto			€ 7.126,32

Non
199
atte
rivo
le a
(nn
205
dei
cata
dal
ran
dian
ne p
par
mo
affi
sola
lo d
incr
nos
segi
div
ran
lire
vrà
mir
giu
tro.
ad e
si si
stab